



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto di Ancona

SEZIONE TECNICA SICUREZZA E DIFESA PORTUALE

Banchina Nazario Sauro – 071/227581

ancona@gardiacostiera.it - www.guardiacostiera.it

ORDINANZA N° 46 /2009

Il Capo del Circondario Marittimo di Ancona e Comandante del porto di Ancona

VISTO il Decreto del Ministero degli Interni in data 31.07.1934 in materia di “Norme di sicurezza per gli stabilimenti, i depositi, l’impiego ed il trasporto di oli minerali” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 13.05.1940, n°690, disciplinante l’organizzazione e il funzionamento del servizio antincendio nei porti;

VISTO l’art. 20 della Legge 27.12.1973, n°850;

VISTA la circolare Titolo: Porti – serie VIII – n° 16 – prot. n° DEM3/1823 in data 19.07.2002 della Direzione Generale per le Infrastrutture per la Navigazione ed il Demanio Marittimo

VISTA la Legge 31.12.1982, n° 979 in materia di tutela delle acque marine dall’inquinamento;

VISTO il nulla osta rilasciato dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Comando Provinciale di Ancona con il foglio n. 160603 in data 12.05.2009;

VISTO il nulla osta rilasciato dal Consulente Chimico del Porto di Ancona assunto a prot. n. 17981 in data 13.05.2009;

CONSIDERATA la necessità di assicurare la sicurezza della navigazione e degli ormeggi in porto, in particolare dello specchio interessato dai lavori in questione ;

VISTI gli articoli nn. 17 – 18 – 62 – 63 – 75 e 81 del Codice della Navigazione ed l’articolo n.59 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

Art. 1

Ai fini dell’applicazione delle norme contenute nella presente Ordinanza, si intende per “bunkeraggio” ogni operazione di rifornimento di combustibili ad unità navali in genere che si trovino ormeggiate alle banchine sia fisse che mobili del porto turistico di Numana.

Art. 2

All’interno del porto turistico di Numana è vietato trasportare e travasare qualunque tipo di combustibile liquido (gasolio, benzina ed olii lubrificanti).

Art. 3

Considerata e valutata la conformazione, sviluppo e destinazione delle banchine ed aree portuali del porto di Numana, con particolare riferimento al punto di erogazione fisso situato all’interno dello stesso porto, nonché la natura dei fondali, la consistenza e tipologia della locale flotta peschereccia e diportistica, le operazioni di rifornimento di combustibili liquidi (gasolio, benzina ed olii lubrificanti), possono essere effettuate:

- a. Per le unità da traffico locale, da pesca e da diporto tramite distributore (impianto fisso) sito lungo il “Molo Sud”;
- b. Per i depositi di distribuzione fissi, a mezzo autobotte, nel rispetto delle condizioni previste dal D.M. 31/07/1934 e successive integrazioni.

Art. 4

Prescrizioni di carattere generale

1. Allo scopo di garantire un sufficiente standard di prevenzione ambientale e di sicurezza, le operazioni di bunkeraggio a mezzo di distributori fissi installati in banchina possono essere eseguite con le seguenti prescrizioni:

- a) Il rifornimento ai distributori fissi deve essere effettuato singolarmente per ciascuna unità, con il divieto di ormeggi “a pacchetto” di più unità da rifornire;
- b) I distributori , in possesso del Certificato di Prevenzione Incendi in corso di validità e muniti di marcatura CE o dispositivo di sicurezza approvato dal Ministero degli Interni in ottemperanza al Titolo 1° punto XVII del D.M. 31.07.1934, dovranno essere preventivamente sottoposti a collaudo ed ad ispezione periodica dall'apposita commissione ai sensi degli art. 48 e 49 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
- c) le manichette utilizzate per le operazioni di bunkeraggio debbono essere integre e in perfette condizioni di impiego per evitare qualsiasi spandimento nonché costruite in conformità alle norme EN 1765 o BS 1435, collaudate all'atto della fornitura e periodicamente controllate e pressate ogni dodici mesi indipendentemente dal numero di ore di lavoro, allo scopo di accertare la loro integrità, come previsto nella Circolare del Ministero delle Trasporti e della Navigazione – Unità di Gestione delle Infrastrutture per la Navigazione e Demanio Marittimo n.105 del 21 settembre 2000. Ogni manichetta deve essere dotata di apposito certificato sul quale debbono essere riportate, tra l'altro, le condizioni massime di esercizio; queste ultime devono essere stampigliate anche su ogni singola manichetta, giusta quanto previsto dal D.M. 03.05.1984. I relativi certificati, copia dei quali deve essere esibita a richiesta del personale che effettua i controlli, devono contenere le seguenti informazioni:
 - massima pressione di esercizio;
 - massima temperatura di esercizio (per manichette acquistate dopo il 01.07.2002);
 - prodotti per i quali sono riconosciute idonee;
 - data e pressione di collaudo;
 - certificato di collaudo.

I dati di identificazione delle manichette devono essere stampigliati sulle flange o sulle manichette stesse. E' consentita la giuntura di più manichette tra di loro purché il numero massimo delle manichette collegabili venga effettivamente collaudato e riportato sul relativo verbale di collaudo annuale.

- d) le unità intente alle operazioni devono tenere a riva il segnale "B" del Codice Internazionale dei Segnali;
- e) gli addetti ai distributori devono impedire che persone estranee si avvicinino con sigarette accese o con altri fuochi che possano compromettere la sicurezza delle operazioni;
- f) nel corso dei rifornimenti nessun'altra unità può sostare o transitare nello specchio acqueo circostante ad una distanza inferiore a 15 metri dagli stessi, o comunque a velocità tale da creare fenomeni di risacca che possano generare particolari movimenti delle unità che hanno in corso il rifornimento, fatta salva la previsione di cui alla lettera a).
- g) durante lo svolgimento delle operazioni devono essere tenuti sul posto pronti all'uso i mezzi antincendio prescritti dal D.M. 31.07.1934 del Ministero dell'Interno;
- h) i motori di propulsione devono essere spenti, così come ogni altro motore che non sia dotato di parascintille allo scarico;
- i) non deve essere eseguita alcuna altra operazione che possa generare calore o scintille;
- j) durante lo svolgimento delle operazioni deve essere predisposto un servizio continuo di vigilanza antincendio ed antinquinamento a mezzo del personale in possesso di relative abilitazioni. Devono essere inoltre disponibili, e pronti per l'eventuale uso, una riserva di sabbia e le attrezature atte ad arginare eventuali colature (panne galleggianti, panne/fogli oleoassorbenti, di quelli autorizzati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare);
- k) il Comandante dell'Unità deve curare che tutte le dotazioni antincendio di bordo siano tenute prontamente impiegabili;
- l) il Comandante, inoltre, deve impedire che durante le operazioni di bunkeraggio vengano posti in essere comportamenti che provochino un abbassamento del livello di sicurezza;
- m) Il Comandante dell'unità rifornita deve essere pronto a muovere in qualsiasi momento per motivi di sicurezza nave e/o portuale, e pertanto l'equipaggio deve permanere a bordo per tutta la durata delle operazioni;
- n) vi è l'obbligo di ventilare sia il vano in cui sono installati i serbatoi, sia il vano apparato motore, dopo ogni operazione di rifornimento di benzina e prima di riavviare il motore;

Art. 5

Vigilanza antinquinamento

1. Durante le operazioni di bunkeraggio tramite distributori fissi in banchina dovranno essere adottati idonei criteri di vigilanza e prevenzione ambientale.
2. I concessionari degli impianti di distribuzione automatica dei carburanti siti nel porto di Numana sono in ogni caso tenuti ad adottare tutte le precauzioni, anche a mezzo dei propri preposti, per evitare lo sversamento di combustibili in banchina e/o in mare durante le operazioni di bunkeraggio alle unità.
3. Il servizio di prevenzione ambientale deve essere altresì perseguito dal Comandante dell'unità rifornita richiedendo alla ditta concessionaria del servizio di bunkeraggio, la presenza a bordo per tutta la durata dell'operazione, di n.1

operatore pronto ad intervenire in caso di eventuale spandimento del prodotto in mare.

4. Sono comunque a carico del responsabile le spese eventualmente sostenute per la bonifica della zona inquinata.

Art. 6
Esenzioni

La presente Ordinanza non si applica alle unità navali militari ed in servizio di polizia, che dovranno comunque garantire equivalenti misure di prevenzione antincendio ed antinquinamento.

Art. 7
Disposizioni finali

Ferma restando la responsabilità del Comando di bordo e della ditta rifornitrice per la rigorosa osservanza delle norme prescritte nella presente Ordinanza, il Capo del Circondario Marittimo si riserva la più ampia facoltà di disporre l'adozione di ulteriori misure per la prevenzione degli incendi, degli inquinamenti del mare e per la sicurezza portuale durante le operazioni di bunkeraggio.

Art. 8

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it, nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

Art. 9

I contravventori alla presente Ordinanza, oltre ad essere ritenuti responsabili civilmente per eventuali danni cagionati a persone e/o cose in conseguenza delle operazioni compiute, sempre che il fatto con configuri differente fattispecie, saranno perseguiti a mente dell'art. 16 della Legge 979/82 e dall'art. 1174 del Codice della Navigazione.

Ancona, 11.06.2009

**F.to IL COMANDANTE
C.A. (CP) Antonio PASETTI**